COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 16/01/2023

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 265, RILASCIATA IN DATA 29/04/1993, RIF. PROT. 11990 DEL 30/04/1986, U.T. 4808/1986, RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN VIA MALIPIERO, N. 31, CENSITO AL CENS. DI ROVIGO, F. 12 – MAPPALE 612

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 11/11/2022 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 48 del 04/03/2021, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 8592 del 07/02/2022 e successive integrazioni, prot. 76796 del 25/10/2022 e 523 del 04/01/2023, presentate dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica/integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 265, rilasciata in data 29/04/1993, prot. 11990 del 30/04/1986, U.T. 4808/1986, relativa al fabbricato sito in Via Malipiero, n. 31, censito al censuario di Rovigo, F. 12, Mapp. 612;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: n. 2 marche da bollo, una relativa all'istanza (n. Id. 01191918854234 del 04/02/2022) ed una relativa al provvedimento di rilascio (n. Id. 01191918854223 del 04/02/2022), ricevuta pagamento diritti segreteria, atto di delega, procura e copia C.I. della proprietà e del tecnico incaricato, relazione tecnico-illustrativa a firma del arch. Palmarin Romolo, Tav. Aggiornata, conguaglio oblazione, ecc.;

PRESO ATTO che:

- il fabbricato è stato realizzato con Licenza Edilizia prot. 6004 del 04/05/1960, U.T. 384/1960 ed ha ottenuto il certificato di Abitabilità, prot. 2126 del 14/07/1970;
- in data 30/04/1986, con prot. 11990, U.T. 4808/1986, rilasciato in data 29/04/1993 con il n. 265, è stato presentato il Condono Edilizio ex legge 47/1985 (cd. 1° condono), ad oggetto "*ampliamento e modifiche interne ed esterne*";

- specificatamente le opere sanate con il sopra citato condono sono: ricavo in ampliamento di un garage nel seminterrato, modifiche interne e prospettiche alla forometria eseguite all'epoca della costruzione;

CONSIDERATO che il tecnico incaricato dall'attuale proprietà, a seguito di rilievo, ha verificato la Licenza Edilizia, rif. U.T. 384/1960 e la Concessione Edilizia a Sanatoria n. 265 del 29/04/1993, rif. U.T. 4808/1986 (condono), ed ha riscontrato che il piano seminterrato è stato rappresentato erroneamente come sedime del fabbricato mentre sin dalla costruzione è adibito a garage;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, in fase istruttoria dell'istanza di rettifica, ha accertato che nel condono edilizio sono stati considerati come "autorizzati" il piano interrato e la chiusura del portico mentre nella L.E., U.T. 380/1960, l'interrato non era accessibile ed il portico era aperto.

RILEVATO, stante quanto sopra, che è stato necessario integrare l'importo dell'oblazione dovuta, ai sensi della L. 47/1985, come determinata dal responsabile del procedimento, comprensiva degli interessi legali aggiornati e che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta oblazione;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel presentare la pratica di Condono Edilizio (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) prot. 11990 del 30/04/1986, U.T. 4808/1986, rilasciato in data 2 29/04/1993 con il n. 265 e del tecnico comunale nell'istruire la citata pratica;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare/integrare il Condono Edilizio (cd. 1° Condono Edilizio), prot. 11990 del 30/04/1986, U.T. 4808/1986, rilasciato in data 29/04/1993 con il n. 265, come rappresentato dal tecnico, arch. Palmarin Romolo, nella Tavola allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile per i motivi di cui sopra, relativa al fabbricato sito in Via Malipiero, n. 31, censito al censuario di Rovigo, F. 12, Mapp. 612;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, arch. Rizzieri Roberto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/08/2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare/integrare la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985), prot. 11990 del 30/04/1986, U.T. 4808/1986, rilasciato in data 29/04/1993 con il n. 265, come rappresentato dal tecnico, arch. Palmarin Romolo, nella Tavola allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibile per i motivi di cui sopra, relativa al fabbricato sito in Via Malipiero, n. 31, censito al censuario di Rovigo, F. 12, Mapp. 612;

3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca n. Id. 01191918854223 del 04/02/2022;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al richiedente, indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento mediante invio al tecnico, giusta procura in atti;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 265, rilasciata in data 29/04/1993, prot. 11990 del 30/04/1986, U.T. 4808/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
RIZZI MARZIA

Documento sottoscritto con firma digitale